

# CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. II  
N. 134

## DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO

CONTRO IL DEPUTATO

### D'AMORE

PER IL REATO DI CUI ALL'ARTICOLO 641 DEL CODICE PENALE (INSOLVENZA FRAUDOLENTA)

TRASMESSA DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA  
(REALE ORONZO)

*il 16 ottobre 1965*

*All'onorevole Presidente  
della Camera dei deputati  
Roma*

Roma, 14 ottobre 1965.

L'onorevole D'Amore Emilio è stato querelato dal signor Rocco Bruno per il reato di cui in oggetto.

Poiché occorre, ai sensi dell'articolo 68, secondo comma, della Costituzione, l'autorizzazione a procedere di codesto Consesso, trasmetto la relativa richiesta del Pretore di Bovino con gli atti del procedimento (fascicolo n. 41/65 della Pretura di Bovino).

*Il Ministro  
REALE.*

*All'onorevole Presidente  
della Camera dei deputati  
Roma*

Bovino, 28 settembre 1965.

Questo ufficio con nota 2 luglio ultimo scorso interessava l'Illustrissimo Signor Procuratore della Repubblica presso il Tribunale

di Foggia per la richiesta di autorizzazione a procedere contro l'avvocato D'Amore Emilio, che dalle indagini operate dai carabinieri di Bovino era risultato essere deputato al Parlamento, per il reato in oggetto.

Gli atti vennero restituiti, essendosi ritenuto dal Pubblico ministero presso il Tribunale che l'iniziativa della richiesta appartenesse *de iure* al Pretore competente per reato addebitato all'emarginato. In adempimento di tale istruzione, il sottoscritto propone la richiesta in oggetto, significando che: presentata dalla parte lesa la querela in atti questo ufficio ebbe cura di far comunicare al querelato il contesto dell'accusa mercé richiesta di chiarimenti sull'oggetto.

L'avvocato D'Amore rispose come risulta in atti: a sua volta la parte lesa interrogata, ha esibito i documenti, che risultano allegati, dei quali, con le controdeduzioni della parte lesa, è stata anche data comunicazione all'interessato, che, invece, ha insistito sul suo punto di vista.

A questo punto:

Prima di stabilire i fatti posti a base della querela, quali lo stato di insolvenza della Ditta debitrice, al momento in cui si

contraeva l'obbligazione di pagamento dei carburanti in oggetto, la sussistenza dei protesti cambiari e delle esecuzioni mobiliari, ecc., il che involgeva un'attività istruttoria possibile solo dopo la concessione della chiesta autorizzazione, era indispensabile completare il potere giurisdizionale dell'esponente mercé l'autorizzazione in oggetto.

Si chiarisce, così, che il fascicolo viene rimesso privo di atti istruttori, tranne le mu-

tue dichiarazioni, ritenute necessarie per fissare i termini della insorta controversia.

P. Q. M.

viene inoltrata la presente richiesta di autorizzazione a procedere ai sensi dell'articolo 15 del Codice di procedura penale.

*Il Pretore*

Dott. FRANCESCO PANDOLFO.